Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

Allegato al bando di gara

**I.I.S.S. “CATALDO AGOSTINELLI”**

**Capitolato Speciale di Gara**

**Definizioni**

**Condizioni di assicurazione**

o

o

o

o

**Infortuni**

**Responsabilità Civile**

**Assistenza**

**Tutela Legale**

Pagina **1** di **23**



Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

**Definizioni**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Allievi/Studenti/Alunni:** chiunque risulti iscritto all’Istituto Scolastico Contraente o che partecipi con titolo ad un’attività

assicurata dal presente contratto;

**Amministrazione Scolastica:** Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.)

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Assistenza:** l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi

di un sinistro.

**Bagaglio:** Abiti, biancheria, calzature, attrezzi sportivi, documenti di identità personali e di viaggio, apparecchiature foto-

cine-ottiche, apparecchi elettrici e quant’altro per uso personale.

**Bicibus**: servizio organizzato di accompagnamento in bicicletta degli alunni dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa;

**Centrale Operativa:** è la struttura, costituita da: medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni

dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della società le

prestazioni di assistenza previste in polizza.

**Contraente:** il soggetto che stipula l’assicurazione, nello specifico l’Istituto Scolastico pubblico o privato di ogni ordine e

grado che sottoscrive la presente assicurazione anche in favore di terzi;

**Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Day Hospital:** la degenza senza pernottamento in Istituto di cura.

**Estero:** tutti i paesi non ricompresi nella definizione di Italia.

**Europa:** i paesi dell'Europa geografica fino al confine dei Monti Urali e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie,

Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

**Evento:** l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.

**Furto:** il reato previsto dall’Art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui,

sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Infortunio:** l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

**Invalidità Permanente:** la perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parti di questi.

**Istituto di cura:** ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.

**Italia:** il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

**Malattia:** alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**Malattia improvvisa:** malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia

una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.

**Malattia preesistente:** malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o

preesistenti alla sottoscrizione della polizza.

**Malore:** l’indisposizione fisica improvvisa e dolorosa.

**Massimale:** la somma massima stabilita in polizza fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a prestare la

garanzia e/o la prestazione prevista.

**Operatori Scolastici – Personale della Scuola:** Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,

insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di

ruolo e non che intrattiene con l’Istituto Scolastico Assicurato rapporto di lavoro subordinato e continuativo, durante

l’espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta nonché quali componenti squadre di prevenzione e pronto

intervento ai sensi di Legge.

**Pedibus:** servizio organizzato di accompagnamento a piedi degli alunni dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa;

**Polizza:** il documento che prova l’assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Prestazioni:** sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa agli Assicurati ai sensi del presente contratto.

**Ricovero:** la degenza comportante pernottamento nell’Istituto di cura.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scuola – Istituto Scolastico:** la Scuola, contraente facente parte dell'Amministrazione Scolastica; l’Istituto Scolastico è

composto dalla sede principale e da quelle secondarie (comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc.

anche se provvisorie), che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente oppure le strutture esterne presso

cui si svolgono le attività rientranti nel normale programma di studi o comunque regolarmente deliberate e messe in atto

dagli organismi scolastici competenti, in ottemperanza alle normative vigenti;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso o l’insorgere della controversia per i quali è prestata l’assicurazione oppure

relativamente alla garanzia assistenza, il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del

servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

**Società:** L’Impresa di assicurazioni.

**Tutela legale:** l’assicurazione prestata ai sensi del D.Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174

**Unico Sinistro:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati

**Vettore:** persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi

**Viaggio:** il viaggio, il soggiorno risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Pagina **2** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

**Parte Prima « Norme che regolano l’assicurazione in generale »**

**Art.1**

**DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla

valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa

cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Tuttavia l’omissione di una circostanza

eventualmente aggravante, così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso

dello stesso, da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché

tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una

volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa

modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano

venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

**Art.2**

**ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre

assicurazioni per gli stessi rischi.

Tuttavia, in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri

ai sensi dell’art.1910 del Codice Civile.

**Art.3**

**PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE**

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati

pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio alla firma o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24

del 65° giorno dopo quello della scadenza e riprend e vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive

scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c..

I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

**Art.4**

**MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art.5**

**AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio

non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la

stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.

**Art.6**

**DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla

comunicazione della Contraente, ai sensi dell’art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art.7**

**RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

La Società rinuncia al recesso per sinistro.

**Art.8**

**VALIDITÀ TERRITORIALE**

L’Assicurazione vale per il Mondo intero, salvo quanto eventualmente disposto nelle singole sezioni.

**Art.9**

**DURATA DELL’ASSICURAZIONE - DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA**

La polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Tuttavia, a richiesta dell’Istituto Scolastico

Contraente, potrà essere concessa una proroga ai sensi di legge. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga

verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura.

In questo caso il termine per il pagamento del premio, a deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile secondo comma, viene

fissato in 60 giorni, restando inteso che il premio stesso sarà soggetto al ricalcolo in base al numero degli alunni del

nuovo anno scolastico e al numero degli Operatori della scuola da comprendere in garanzia, fermo il premio pro capite.

**Art.10 PERSONE ASSICURATE**

Il numero degli assicurati (Studenti e Operatori Scolastici) al momento della stipula della polizza, come comunicato dal

Contraente, è quello indicato nei frontespizi di polizza e corrisponde alla totalità degli stessi.

Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia alla Società delle generalità degli Assicurati. Per la loro

identificazione si farà riferimento ai registri del Contraente che dovrà quindi esibirli alla Società a semplice richiesta,

anche per eventuali accertamenti e controlli.

Qualora nel corso dell’anno si iscrivano alla Scuola altri Alunni o prendano servizio per la prima volta Operatori

Scolastici, la Società fissa una percentuale di tolleranza del 3% rispetto a quelli inizialmente dichiarati, entro la quale la

stessa non procederà alla richiesta del versamento della quota annuale di premio.

Qualora un assicurato si trasferisca presso altro Istituto scolastico, l’assicurazione segue l’assicurato presso il nuovo Istituto

fino al termine dell’anno scolastico in corso. Il Contraente può rilasciare all’interessato una dichiarazione in merito; eventuali

infortuni devono essere denunciati alla Società per il tramite del Contraente con le informazioni del caso.

Pagina **3** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

**Art.11 CALCOLO DEL PREMIO - TOLLERANZA 5%**

Il premio di polizza viene calcolato sulla base del numero degli Alunni Iscritti e degli Operatori Scolastici (100%).

E’ concessa al Contraente la facoltà di calcolare il premio in modo forfettario nella misura del 95% dell’importo ottenuto

applicando il premio pro-capite sul 95% della totalità degli Alunni iscritti e di tutti gli Operatori Scolastici.

Ove non si raggiungesse la percentuale minima del 95% per una o per entrambi le categorie di soggetti, il Contraente

dovrà fornire l’elenco degli assicurati ciò in deroga all’Art.10 PERSONE ASSICURATE.

**Art.12 STATO PSICOFISICO - PATOLOGIE OCCULTE**

Tutti gli Assicurati sono garantiti, indipendentemente dal loro stato psicofisico o degli handicap di cui siano portatori.

Viene tuttavia precisato che se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è

indennizzabile quanto è imputabile a preesistenti situazioni fisiche e patologiche.

Gli infortuni sono indennizzabili anche quando la causa determinante sia ascrivibile a stati patologici occulti e sempreché

l’infortunio si sia verificato durante le ore di educazione fisica o motoria.

**Art.13 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI**

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti

dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto

dall’Art. 1891 del Cod.Civ.

**Art.14 COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime

concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della rispettiva quota fermo restando la responsabilità

solidale con le altre società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria individuata nel contratto stesso. Di

conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti dal Contraente/Assicurato con la Società

Delegataria.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in

loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le

quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali e massimali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito

prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione

ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l’istruzione dei sinistri e la

quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare

esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente

assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

E’ fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente direttamente nei

confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei

Coassicuratori.

**Art.15 FORO COMPETENTE**

Relativamente alle controversie tra Contraente o Assicurato e Società, in merito alla interpretazione, esecuzione e

risoluzione del presente contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo

del contraente/beneficiario/assicurato.

**Art.16 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali dell’assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art.17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto valgono le Norme di Legge.

Pagina **4** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

**Parte Seconda « Norme che regolano l’assicurazione infortuni »**

**Art.18 ASSICURATI AGGIUNTIVI**

Oltre alle persone indicate all’Art.10 PERSONE ASSICURATE, l’assicurazione è estesa, senza il versamento di premi

aggiuntivi anche a:





















Alunni diversamente abili.

Assistenti educatori e di lingua straniera che prestano la loro opera all’interno dell’Istituto Scolastico in attività

deliberate dagli Organi Scolastici o nominati dal (M.I.U.R.)

Ex alunni che frequentano “Tirocini Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di inserimento e

orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98);

Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del

31/05/74 e successivi o quando partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli

Organi Scolastici competenti;

Insegnanti di sostegno.

Partecipanti a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e “settimane bianche”),

estranei all'organico della scuola, senza limite numerico. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei

partecipanti. La copertura assicurativa è prestata, per ciascun partecipante, fino alla concorrenza dei massimali

assicurati in polizza, avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti lo stesso;

Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico durante l’espletamento delle mansioni riferite alla carica

ricoperta.

Tirocinanti che prestano la loro opera all’interno dell’Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici o in

forza di convenzioni con singole Facoltà Universitarie o altri Enti Italiani ed Esteri.

Uditori ammessi alla frequenza dell’Istituto Scolastico Contraente;

Volontari che prestano attività a titolo gratuito:

a) Secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14/04/94;

b) durante l’esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento

di alberi)

c) in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici.

**Art.19 CAPITALI ASSICURATI**

I capitali assicurati sono quelli indicati nella nella “Tabella delle Garanzie e Massimali” che forma parte integrante del

presente capitolato,

**Art.20 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE**

L’assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che gli assicurati possono subire

durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel

normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici

competenti o organi autorizzati dagli stessi.

L’assicurazione infortuni è altresì prestata per le seguenti attività anche se vengono svolte al di fuori delle sedi scolastiche:

 tutte le ore di lezione, comprese le lezioni di educazione fisica o motoria e l’insegnamento complementare di























avviamento alla pratica sportiva;

tutte le attività ricreative di carattere ginnico-sportivo che si svolgano nel prescuola, interscuola e doposcuola,

anche se extra-programma;

le attività dei conservatori di musica, dell’Accademia Nazionale di Danza e dell’Accademia di Arte Drammatica;

la preparazione, gli allenamenti e le gare dei Giochi della Gioventù e le manifestazioni sportive scolastiche

internazionali indette dalle competenti Federazioni;

la refezione e ricreazione;

Ie lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti;

le gite e le passeggiate scolastiche;

la partecipazione a “settimane bianche” con l'avvertenza che per l’esercizio di sport della neve i capitali assicurati

sono ridotti del 50%;

i viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo;

le visite ad altre scuole, a mostre, musei, esposizioni, fiere ed attività culturali in genere;

Ie visite a cantieri, aziende e laboratori, scavi nonché la partecipazione a “Stage” e “Alternanza scuola - lavoro” con

l’intesa che tali attività possono comportare esperimenti e prove pratiche dirette;

i trasferimenti esterni ed interni connessi allo svolgimento di tutte le suddette attività.

Sono compresi nelle garanzie prestate:















I’intossicazione da cibo avariato somministrato durante la refezione scolastica nonché gli avvelenamenti acuti da

ingestione di sostanze;

Ie lesioni cagionate da improvviso contatto con sostanze corrosive;

le affezioni conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori

necessari;

I’annegamento, I’asfissia non di origine morbosa, l’assideramento o il congelamento;

Ia folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo;

le lesioni derivanti da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale, sempreché

l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva o volontaria;

Pagina **5** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola









gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza o colpi di sonno;

gli infortuni che derivano da propria imperizia, imprudenza negligenza anche gravi;

le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle rotture sottocutanee dei tendini, le ernie

addominali traumatiche con l’avvertenza, per queste ultime, che se l’ernia, anche se bilaterale non risulta operabile

secondo parere medico, verrà riconosciuta un’indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% del

capitale assicurato per il caso di Invalidità Permanente totale.

Sono inoltre compresi gli infortuni subiti durante il tragitto dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, compresi

gli eventuali rientri pomeridiani effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione durante il tempo necessario a

compiere il percorso prima e dopo l’orario di inizio e termine di tutte le attività, salvo il caso che esista un terzo

responsabile che provveda alla liquidazione del danno.

**Art.21 RISCHI ESCLUSI**

Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:











da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;

da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;

da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;

da guerra, insurrezione;

da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle

atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

**Art.22 MORTE DA INFORTUNIO E MORTE PRESUNTA**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale

l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Per beneficiari si

intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di premorienza

o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari. Vengono

parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di

sentenza di morte presunta, ai sensi dell’Art. 60 comma 3 del Codice Civile. Resta inteso che se, dopo che la Società ha

pagato l'indennità, risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata

maggiorata degli interessi legali. A restituzione avvenuta l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità

Permanente eventualmente subita.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in

conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari

hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente.

**Art.23 INVALIDITÀ PERMANENTE**

L’indennizzo della Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla

scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio.

L’indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in

proporzione al grado di Invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla “Tabella delle valutazioni del

grado di Invalidità Permanente per l’industria” allegata al Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul

lavoro del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute con rinuncia, da parte della Società, alla

applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio.

La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica

dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità

perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione

delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione con il massimo del 100%..

Resta tuttavia convenuto che:

 In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una





invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma liquidabile verrà raddoppiata;

Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o

comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme

della successione testamentaria o legittima;

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore

destro e la mano destra si intendono applicate all’arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

Fermo quanto sopra riportato e se non diversamente pattuito nella Scheda di offerta tecnica, i punti di Invalidità

Permanente verranno così calcolati:

L’indennizzo è liquidato dal primo punto al 100% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato.

Art. 23 bis Prestazioni diaria da ricovero

In caso di ricovero in Istituto di cura conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza la Società corrisponde

all’Assicurato la diaria da ricovero stabilita in polizza, per ciascun giorno di ricovero e per tutta la sua durata anche oltre il periodo di assicurazione. Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata su presentazione, in originale, di una dichiarazione

rilasciata dall’Istituto di cura attestante il motivo e la durata del ricovero.

Art. 23 TER - Prestazione diaria da gessatura

Se in conseguenza dell’infortunio, indennizzabile a termini di polizza, sia stata applicata ”gessatura” la Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato la diaria da gessatura stabilita in polizza dal giorno dell’applicazione della stessa fino alla sua rimozione Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, di una dichiarazione rilasciata dall’Istituto di cura attestante il motivo e la durata della gessatura.

23 QUATER- Prestazione diaria senza ricovero

Se l’infortunio, indennizzabile a termini di polizza, ha per conseguenza un’inabilità temporanea, riconosce, la diaria stabilita in polizza per la prestazione Diaria senza ricovero fino ad un massimo di 365 giorni nella misura:

a) del 100% per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;

b) del 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali

e secondarie dichiarate.

L’indennizzo viene effettuato a guarigione avvenuta, previa presentazione di tutta la documentazione necessaria, in conformità all’Art… - Denuncia dell’Infortunio e Obblighi dell’Assicurato, delle Norme che regolano i sinistri.

Pagina **6** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

**Art.24 RIMBORSO SPESE MEDICHE (escluse odontotecniche ed odontoiatriche)**

La Società rimborsa, nei limiti del capitale assicurato, le spese di carattere sanitario conseguenti ad infortunio sostenute

dall’Assicurato:

 **in caso di ricovero per:**

− accertamenti diagnostici;

− ticket e onorari medici prima del ricovero;

− degenza in Istituto di cura per assistenza medica, infermieristica;

− rette di degenza;

− medicinali e terapie varie;

− esami;

− onorari della equipe che effettua l’intervento chirurgico;

− diritti di sala operatoria;

− materiale d’intervento (ivi comprese le endoprotesi);

 **dopo il ricovero o se non vi è stato ricovero, per:**

− analisi;

− accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed operativa; - ticket;

− visite mediche specialistiche;

− cure, medicinali;

− assistenza infermieristica;

− interventi chirurgici ambulatoriali;

− applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;

− noleggio apparecchiature terapeutiche ed ortopediche, stampelle;

− presidi ortopedici;

− trattamenti fisioterapici e rieducativi;

− protesi ed apparecchi acustici;

− protesi oculari esclusi gli occhiali.

Qualora l'Assicurato fruisca di prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente estensione di polizza da parte di altri enti

(Servizio Sanitario Nazionale, Compagnie di Assicurazioni), la presente assicurazione assumerà carattere integrativo, per cui la

Società sarà tenuta al rimborso della sola eventuale eccedenza, fino alla concorrenza del capitale assicurato.

**Art.25 SPESE ODONTOTECNICHE ED ODONTOIATRICHE**

La Società rimborsa all’Assicurato, nei limiti del capitale assicurato, le spese odontotecniche ed odontoiatriche rese

necessarie da infortunio ma limitatamente alla prima protesi sempreché applicata entro un anno dal giorno dell’infortunio

e nel limite massimo di Euro 750,00 per dente.

Nel caso in cui, per l’età giovanile dell’Assicurato, non sia possibile l’applicazione della prima protesi entro un anno dalla

data dell’infortunio, l’Assicurato potrà chiedere un indennizzo sulla base del preventivo delle cure da sostenere. Tale

indennizzo sarà erogabile una sola volta a definizione del sinistro sino ad un massimo del corrispondente costo previsto

dalla “Tariffa nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche e odontoiatriche".

La ricostruzione delle parti danneggiate - intervento di conservativa - non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti

gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche.

L'Assicurato si impegna a presentare alla Società un preventivo dettagliato di tutte le cure da effettuarsi.

**Art.26 RIMBORSO PER ACQUISTO LENTI PER DANNO OCULARE – ROTTURA OCCHIALI**

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato a tale titolo:

 le spese per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto rese necessarie da danno oculare;.

 le spese per la riparazione, o la sostituzione se non riparabili, di lenti e montature di occhiali da vista danneggiate in

conseguenza di un infortunio.

Il rimborso sarà effettuato dalla Società purché la spesa sia stata sostenuta entro un anno dal giorno dell’infortunio.

**Art.27 DIARIA DA RICOVERO – DAY HOSPITAL – DIARIA DA GESSO**

La Società corrisponde all’Assicurato, nei limiti del capitale assicurato, una diaria giornaliera per un massimo di 365

giorni, in caso di ricovero in Istituto di cura determinato da infortunio. Qualora il ricovero venga effettuato in regime di

degenza diurna (“Day Hospital”), la diaria di degenza verrà corrisposta in ragione del 50% della somma assicurata per

un massimo di 200 giorni.

Quando l’Assicurato non possa, a causa di gesso od apparecchi immobilizzatori (agli arti superiori o inferiori), applicati e

rimossi necessariamente da personale medico o paramedico nelle apposite strutture, partecipare alle lezioni in aula e

quindi rimanendo immobilizzato in casa, sarà corrisposta l’indennità giornaliera fissata nell’ambito della “Scheda delle

Garanzie e Massimali Assicurati” che forma parte integrante del presente capitolato. Questo indennizzo non cumula con

eventuali altri indennizzi dovuti per diaria da ricovero o day hospital.

**Art.28 DANNO ESTETICO**

La Società rimborsa all’Assicurato, nei limiti del capitale assicurato, le spese sostenute per cure ed applicazioni

effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, se in

seguito ad un infortunio l’Assicurato stesso subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso. Il rimborso sarà

effettuato entro due anni dall’infortunio.

**Art.29 SPESE DI TRASPORTO CASA-SCUOLA**

La Società rimborsa allo studente, nei limiti del capitale assicurato indicato nell’ambito della “Scheda delle Garanzie e

Massimali Assicurati” che forma parte integrante del presente capitolato, le spese da lui sostenute per il trasporto da

Pagina **7** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

casa a scuola e viceversa, qualora diventi portatore, al di fuori dell’Istituto di cura, di gessature e/o di apparecchi

protesici al bacino e/o agli arti inferiori, applicati e rimossi da personale medico e/o paramedico per un massimo di trenta

giorni consecutivi escluse le festività.

**Art.30 SPESE DI TRASPORTO**

La Società rimborsa all’Assicurato, nei limiti del capitale assicurato, le spese da lui sostenute a seguito di infortunio per il

suo trasporto all’ambulatorio o all’Istituto di cura e da un Istituto di cura all’altro con mezzi adeguati alla gravità delle sue

condizioni nonché, se necessario, per il rientro al domicilio.

**Art.31 SPESE AGGIUNTIVE**

Qualora l’Alunno Assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, subisca:

· danni a capi di vestiario;

· danni a strumenti musicali;

· danni a sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap;

· danni ad occhiali in palestra;

· danni alla bicicletta utilizzata al momento dell’evento dannoso; (per ottenere l’indennizzo, è indispensabile

presentare il verbale redatto dall’Autorità intervenuta);

la Società rimborsa le spese necessarie per la riparazione e/o la sostituzione di quanto danneggiato, nei limiti del

capitale assicurato a tale titolo e comunque per un importo non superiore al valore commerciale o d’uso del bene.

**Art.32 SPESE PER LEZIONI DI RECUPERO**

Qualora lo studente sia rimasto assente dalle lezioni per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni a seguito di

infortunio, la Società rimborserà, previa presentazione di adeguata documentazione fiscale e scolastica e nei limiti del

capitale assicurato, le spese sostenute per lezioni private di recupero. Nel caso in cui lo studente Assicurato, nonostante

le lezioni di recupero, non abbia conseguito la promozione e la Società abbia pagato le spese riferite alle suddette

lezioni, non potrà godere dei benefici previsti al successivo Art. 33.

**Art.33 PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO**

La Società corrisponde allo studente l’indennità prevista, qualora a seguito di infortunio si sia trovato nella impossibilità di

frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico in corso. La perdita dell’anno

scolastico e la sua causa devono risultare da dichiarazione rilasciata dalla scuola.

**Art.34 POLIOMIELITE E MENINGITE CEREBRO-SPINALE / AIDS ED EPATITE VIRALE**

Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90°giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico,

contragga nel corso dell’attività previste all’art. 20, poliomielite, meningite cerebro spinale, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite

Virale e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà per ogni Assicurato l’indennizzo forfetario

previsto a tale titolo.

In caso di sinistro che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dalla Società non potrà in alcun

caso superare complessivamente l’importo di € 3.000.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare

detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

**Art.35 RISCHIO VOLO**

L’Assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero su

velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società o Aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da

trasporto pubblico di passeggeri, e da Aereoclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali

altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze

infortuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società non potrà superare complessivamente il capitale di:

 per persona:

− Euro 500.000,00 per il caso di Morte;

− Euro 500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;

 per aeromobile:

− Euro 7.500.000,00 per il caso di Morte;

− Euro 7.500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso

rischio con altre polizze infortuni individuali e/o collettive stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente.

Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti

in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti

della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato al momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si

considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

**Art.36 RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO**

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero (escluso comunque il territorio dello Stato Città del Vaticano e

della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra (sia che la guerra sia dichiarata o no) e insurrezione, per il

periodo massimo di 14 giorni dall’inizio degli eventi stessi, se ed in quanto l’Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova

all’estero. La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici.

**Art.37 LIMITAZIONE DELLE GARANZIE PER SINISTRI CATASTROFICI**

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza

di un unico evento, l’esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di Euro

**7.500.000,00.** Qualora gli indennizzi liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi

verranno proporzionalmente ridotti.

Pagina **8** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

**Art.38 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

Quando l’infortunio avvenga in occasione o conseguenza di trasporto su qualsiasi mezzo durante gite e viaggi per attività

scolastiche o parascolastiche, la Società si riserva di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del vettore.

Negli altri casi la Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti

dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.

**Art.39 CONTROVERSIE - INDICAZIONE MINISTERIALE P.I. PROT. N°2170 DEL 30.05.1996**

Le controversie possono essere risolte:

 ricorrendo alla magistratura ordinaria,

 in via arbitrale come regolato dal successivo articolo 40 a insindacabile giudizio dell’Assicurato.

**Art.40 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE**

Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di

comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il

Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza

dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la

metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri

l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il

Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a

maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a

qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali

devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

**Art.41 DENUNCIA DEI SINISTRI E MODALITÀ PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dall’evento anche

via fax, via Internet o via posta elettronica.

La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto

Soccorso . Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni che interessino

l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga

redatta, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro.

L'infortunato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alle visite di medici incaricati dalla Società ed a qualsiasi

accertamento che la Società ritenga necessario, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato

la persona assicurata.

La corresponsione dell’indennizzo avrà luogo a guarigione avvenuta, previa presentazione alla Società dei documenti

giustificativi in originale, debitamente quietanzati (ticket, notule del medico, ricevute del farmacista, conti dell’ospedale e/o

clinica, spese di trasporto, ecc.). Per le spese sostenute all’estero il rimborso verrà eseguito in Italia ed in valuta italiana al

cambio medio desunto dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi della settimana in cui la spesa è stata sostenuta

dall’Assicurato.

**Art.42 PLURALITÀ DI COPERTURE NON CUMULABILITÀ**

Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato inoltri richiesta di indennizzo sia per la sezione Infortuni sia per quella

Responsabilità Civile, si conviene che la Società accantonerà la somma assicurata per la Sezione Infortuni in attesa di

determinare l’eventuale responsabilità dell’Assicurato per i rischi di Responsabilità Civile.

Nel caso in cui l’Assicurato R.C. non sia responsabile, la Società provvede al pagamento della somma garantita dalla

Sezione Infortuni. Se l’Assicurato R.C. viene in seguito ritenuto responsabile dell’infortunio, la Società pagherà il danno in

base alla sezione Responsabilità Civile deducendo dall’importo risarcibile la somma pagata a titolo infortunio della relativa

Sezione.

La garanzia di Responsabilità Civile verso terzi è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per

sinistro, che resta ad ogni effetto unico anche se coinvolgente le responsabilità civili di più di uno degli assicurati.

Pagina **9** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

**Parte Terza « Norme che regolano l’assicurazione responsabilità civile »**

**Art.43 ASSICURATI AGGIUNTIVI**

Oltre alle persone indicate all’Art.10 PERSONE ASSICURATE, l’assicurazione è estesa, senza il versamento di premi

aggiuntivi anche:

 all’Istituzione Scolastica in quanto facente parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in

ottemperanza alla C.M. n°2170 del 30/05/96);





al’Amministrazione Scolastica in quanto legittimata passiva (in ottemperanza alla C.M. n°2170 del 30/0 5/96);

al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in ottemperanza alla C.M. n°2170 del 30/05/96).

**Art.44 MASSIMALE ASSICURATO**

Il massimale assicurato è quello indicato nella “Tabella delle Garanzie e Massimali” che forma parte integrante del

presente capitolato.

**Art.45 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che il

Contraente e/o l’Assicurato sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile, ai sensi di legge anche per il fatto

di persone delle quali debba rispondere a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte,

per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali. L’assicurazione è operante anche nel caso di colpa grave

degli Assicurati, nonché per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle

quali debba rispondere.

L’assicurazione è estesa a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali

attività rientrino nel programma di studi o siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici

competenti, nonché ai danni conseguenti a prestazioni di pronto soccorso.

A titolo puramente esemplificativo, rientrano in garanzia i danni involontariamente cagionati a terzi, oltre che durante la

normale attività di studio, durante:















Ie ore di educazione fisica in palestra, in piscina e sui campi sportivi in genere;

le attività ginnico sportive extracurricolari;

i viaggi di istruzione e le gite scolastiche all’estero;

ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico ricreativo o sportivo senza limitazioni di orari compreso il

pernottamento o soggiorni continuativi;

le attività di ricreazione all’interno ed all’esterno della scuola, le visite guidate ai musei, aziende, laboratori (purché

tali visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette);

le attività culturali in genere;

le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola nonché le assemblee che

abbiano luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°312 - XI Cap. del

27.12.1 979 in fatto di vigilanza.

Sono inoltre compresi:

 i danni che gli studenti possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse









da Enti Pubblici;

i danni conseguenti all’uso eventuale di un’aula magna o di un cinema-teatro annesso alla scuola, purché non

aperto al pubblico;

i danni conseguenti alla somministrazione di generi alimentari e prodotti farmaceutici;

i danni conseguenti alla conduzione (esclusa proprietà) dei fabbricati e degli impianti ed attrezzature scolastiche;

la responsabilità personale di tutti gli Operatori della scuola, degli studenti e dei Genitori membri di diritto degli

Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n°416 del 31. 05.1974;

La Società rinuncia al diritto di surrogazione nei loro confronti entro il limite del massimale previsto per sinistro che resta

comunque, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità delle persone sopracitate.

Per le attività esterne alla scuola la garanzia si intende valida solo se il Contraente ha predisposto per esse la

sorveglianza prevista dalla normativa scolastica.

La garanzia è estesa anche al servizio esterno alla scuola svolto da non docenti, purché tale servizio venga svolto su

preciso mandato del Capo di Istituto o del responsabile del servizio Segreteria.

Lo stesso dicasi per le lezioni di educazione fisica e l’attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi

esterni alla scuola purché “in itinere” e sul luogo sia prevista adeguata sorveglianza.

L’assicurazione si intende estesa al tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo strettamente necessario per compiere il

percorso prima e dopo l’orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico del

Contraente.

**Art.46 ESTENSIONI DIVERSE**

La copertura assicurativa si intende estesa anche a:

**a) Danni da sospensione od interruzione di attività**

La garanzia comprende, a parziale deroga dell’Art. 49, la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni

arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali,

artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali

Pagina **10** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata

nell’ambito del massimale di polizza con il limite del **10%** del massimale stesso.

**b) Danni da incendio**

La garanzia comprende, a parziale deroga dell’Art. 49, la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato per

danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute, ferma restando l’esclusione dei

danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l’Assicurato abbia in corso

coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia

opera in eccedenza a tale copertura.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza con il limite del 10% del

massimale stesso.

**c) Cartelli, insegne, striscioni pubblicitari**

L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per la proprietà e manutenzione di

cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l’intesa che, qualora la

manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei

lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

**d) Committenza generica**

L’assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua

veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad

altre Ditte, Enti o persone in genere.

**e) Scambi Culturali**

In ottemperanza al disposto della C.M. 358 del 23.07.1996, la polizza è estesa alla responsabilità civile che possa

derivare all’Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla

concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale

civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e

per danneggiamento a cose ed animali durante la partecipazione a scambi culturali, gemellaggi ed iniziative

analoghe, limitatamente alla durata di tali attività. La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra

l’Assicurato per l’uso di biciclette od altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle

Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente

alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore.

**f) Gestione Mense, Bar e Distributori Automatici – Somministrazione Cibi e Bevande**

La garanzia è estesa alla gestione e/o conduzione di mense scolastiche, bar e distributori automatici di cibi e

bevande, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande guaste.

La presente estensione è operativa purché la somministrazione o la vendita siano avvenuti durante il periodo di

validità dell’Assicurazione e sempreché la responsabilità sia ascrivibile al Contraente/Assicurato.

**g) Istituti Scolastici Pubblici**

Esclusivamente per gli Istituti scolastici pubblici, per le ipotesi di danno previste e nei limiti dei massimali indicati in

polizza, l’assicurazione comprende anche la responsabilità dei soggetti assicurati nei confronti dello Stato, qualora

quest’ultimo eserciti azione di rivalsa nei loro confronti, escluso il caso di dolo.

**h) Responsabilità fra gli assicurati**

Sono compresi nel novero di terzi gli studenti, il Personale Direttivo, il Personale Docente e non Docente della

scuola, nonché i Genitori membri di diritto degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n°416 del 31 . 05.1 974.

**Art.47 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non si considerano terzi:

 il coniuge, i figli, i genitori dell’Assicurato nonché se con lui convivente, qualsiasi altro parente o affine;

 le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in conseguenza delle



mansioni cui sono adibite;

gli appaltatori e loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con il Contraente,

subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.

**Art.48 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO STUDENTI ED OPERATORI DELLA SCUOLA ASSICURATI INAIL**

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente per gli infortuni (escluse malattie

professionali) subiti dagli studenti e dagli Operatori della scuola, obbligatoriamente assicurati INAIL. Pertanto la Società

risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale

civilmente responsabile verso le suddette persone ai sensi del D.P.R. n°1124 del 30 giugno 1965 artt. 1 0 e 11 e dell’Art.

13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

Agli effetti di tale garanzia, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria a

norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quando ha ricevuto l’avviso per la richiesta.

In caso di apertura di procedimento penale o comunque alla ricezione di qualsiasi richiesta di risarcimento in relazione

all’infortunio, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società fornendo atti, documenti, notizie e

quant’altro riguardi la vertenza e consentendo alla stessa visione di ogni documento relativo ai fatti interessanti

l’assicurazione. La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che il Contraente sia in regola con gli obblighi

per l’assicurazione di legge.

Pagina **11** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

**Art.49 ESCLUSIONI**

L’assicurazione non comprende i danni:

 da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;

 derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;

 da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione













di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a

norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;

a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate,

rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;

di cui il Contraente debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis, e 1786 c.c.;

a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni,

nonché alle cose sugli stessi trasportate;

derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;

conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di

sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di

quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi o di

sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai

rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con

radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

**Art.50 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza

oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art.1913 c.c.).

La denuncia dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato.

Agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria

per gli infortuni sul lavoro, il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta

pretorile a norma della legge infortuni, e per il danno biologico solo quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

L’inadempienza di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 c.c.).

La denuncia può essere effettuata anche via fax, via Internet o via posta elettronica.

**Art.51 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale,

sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorre, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed

azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa

contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce

la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed

Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il

caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi

restando i limiti indicati al comma precedente.

La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Pagina **12** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

**Parte Quarta « Norme che regolano la garanzia Assistenza »**

**Art.52 ASSICURATI AGGIUNTIVI**

Oltre alle persone indicate all’Art.10 PERSONE ASSICURATE, l’assicurazione è estesa, senza il versamento di premi

aggiuntivi anche:

 Alunni diversamente abili.

 Assistenti educatori e di lingua straniera che prestano la loro opera all’interno dell’Istituto Scolastico in attività













deliberate dagli Organi Scolastici o nominati dal (M.I.U.R.)

Ex alunni che frequentano “Tirocini Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di inserimento e

orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98);

Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del

31/05/74 e successivi o quando partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli

Organi Scolastici competenti;

Insegnanti di sostegno.

Partecipanti a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e “settimane bianche”),

estranei all'organico della scuola, senza limite numerico. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei

partecipanti. La copertura assicurativa è prestata, per ciascun partecipante, fino alla concorrenza dei massimali

assicurati in polizza, avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti lo stesso;

Tirocinanti che prestano la loro opera all’interno dell’Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici o in

forza di convenzioni con singole Facoltà Universitarie o altri Enti Italiani ed Esteri.

Uditori ammessi alla frequenza dell’Istituto Scolastico Contraente;

**Art.53 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PRECISAZIONI**

Le prestazioni di **assistenza a scuola** hanno validità in Italia, limitatamente all’interno dell’Istituto Scolastico e/o delle

sedi ove lo stesso svolge la propria attività.

PRECISAZIONE:

I servizi erogati dalla Società non sono di emergenza e pertanto non devono ritenersi sostitutivi di quelli erogati dal

sistema di allarme sanitario assicurato dalla centrale operativa del “118”.

Le prestazioni di **assistenza in viaggio** hanno validità nel mondo durante i viaggi organizzati dall’Istituto Scolastico

Contraente.

PRECISAZIONE:

I servizi erogati dalla Società non sono di emergenza e pertanto non devono ritenersi sostitutivi di quelli erogati dal

sistema di allarme sanitario eventualmente garantito dalla struttura sanitaria del luogo in cui si trova l’assicurato al

momento della richiesta di assistenza.

**Art.54 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA A SCUOLA**

La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su

24 e 7 giorni su 7, le seguenti prestazioni:

A)

**Consulenza medica telefonica:** Il servizio medico della Società, composto da un direttore sanitario e da un’equipe

di medici qualificati e specializzati, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

 Reperimento di mezzi di soccorso d’urgenza;

 Reperimento di medici specialisti d’urgenza;

 Organizzazione di consulti medici;

 Segnalazione di laboratori e centri diagnostici;

 Esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all’estero.

Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l’assicurato in condizione di

ottenere le informazioni necessarie.

B)

**Invio medico e/o ambulanza:** qualora dai primi dati risultanti dal contatto telefonico il servizio medico della Centrale

Operativa giudicasse necessario l’intervento di un medico sul posto, provvederà ad inviare un medico generico

tenendo a proprio carico il relativo costo. Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Operativa fosse

immediatamente disponibile e/o nel caso le circostanze lo rendano necessario, la Società provvederà, in accordo con

l’Assicurato, al suo trasferimento nel centro medico idoneo più vicino (pronto soccorso – studio medico).

I costi relativi al trasporto, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale

Operativa e comunque, esclusivamente quelli in merito al solo viaggio di andata, restano a totale carico della Società.

Resta inteso che la Società non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le

eventuali spese.

**Art.55 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO**

La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su

24 e 7 giorni su 7, le seguenti prestazioni:

A) **Consulenza medica telefonica:** Il servizio medico della Società, composto da un direttore sanitario e da un’equipe

di medici qualificati e specializzati, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:









Reperimento di mezzi di soccorso d’urgenza;

Reperimento di medici specialisti d’urgenza;

Organizzazione di consulti medici;

Segnalazione di laboratori e centri diagnostici;

Pagina **13** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola



Esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all’estero.

Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l’assicurato in condizione di

ottenere le informazioni necessarie.

B) **Invio medico e/o ambulanza:** qualora dai primi dati risultanti dal contatto telefonico il servizio medico della Centrale

Operativa giudicasse necessario l’intervento di un medico sul posto, provvederà ad inviare un medico generico tenendo a

proprio carico il relativo costo. Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Operativa fosse immediatamente

disponibile e/o nel caso le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa provvederà, in accordo con

l’Assicurato, al suo trasferimento nel centro medico idoneo più vicino (pronto soccorso – studio medico).

I costi relativi al trasporto, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale

Operativa e comunque, esclusivamente quelli in merito al solo viaggio di andata, restano a totale carico della Società.

Resta inteso che la Società non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le eventuali spese.

C) **Collegamento continuo con il centro ospedaliero**: quando l'Assicurato in viaggio sia ricoverato in un Istituto di

Cura, la Società tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi medici ed il medico curante sul posto, comunica

ai familiari dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.

La garanzia è operante nel rispetto della normativa prevista dal D.lgs n.196 del 30/6/03, pertanto l’Assicurato dovrà

fornire, quando possibile, una liberatoria nei confronti di Società, onde permettere la diffusione dei dati sensibili

inerenti il suo stato di salute.

D) **Trasporto – rientro sanitario:** qualora l’Assicurato in viaggio venga ricoverato presso un centro ospedaliero a seguito di

infortunio o malattia improvvisa che comportino lesioni o infermità non curabili in loco e che ne impediscano la

continuazione del viaggio e/o del soggiorno, la Centrale Operativa, dopo un eventuale consulto con il medico locale e con i

familiari, se possibile, provvederà ad organizzare e ad effettuare il trasferimento sanitario dell’Assicurato.

I costi della prestazione sono a carico della Società senza alcun limite di spesa, fino al centro ospedaliero più vicino e

ritenuto più idoneo alle cure del caso e, se necessario, con l’accompagnamento medico, infermieristico o familiare.

La Società effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi

ritenuti più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo:

 “sanitario” nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali;

 “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.

E) **Rientro dell’Assicurato convalescente:** qualora l’Assicurato convalescente per infortunio o malattia improvvisa

occorsi durante il viaggio, sia impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, lo

staff medico della Centrale Operativa, di comune accordo con i medici curanti, definirà a proprio insindacabile

giudizio, le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà ad organizzare il

trasferimento del convalescente alla sua residenza, in Italia, con il mezzo più idoneo: aereo di linea (in classe

economica se il viaggio supera le 5 ore), treno (in 1^ classe o vagone letto), ambulanza o altro mezzo.

La prestazione viene altresì fornita nel caso di malattia improvvisa (senza ricovero) che non permetta il ritorno

dell’Assicurato con il mezzo inizialmente previsto alla propria residenza (per es. malattia infettiva).

F) **Trasferimento/rimpatrio della salma:** in caso di decesso dell’Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà ed

effettuerà il trasporto della salma fino all’aeroporto internazionale più vicino al luogo di sepoltura nel paese di origine,

tenendo a proprio carico tutte le spese. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo

aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso.

G) **Spese funerarie**: in caso di decesso dell’Assicurato avvenuto a seguito di infortunio mortale occorso durante le attività

assicurate, risarcirà le spese funerarie sostenute e documentate fino alla concorrenza della somma assicurata.

**Art.56 ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN VIAGGIO**

In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato in viaggio in Italia e all’estero, la Società provvede, nel limite della somma

assicurata indicata nella “Tabella delle Garanzie e Massimali” che forma parte integrante del presente capitolato, al

rimborso delle spese:

mediche, farmaceutiche e ospedaliere sostenute per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto, in

seguito a malattia improvvisa, durante il periodo di durata della garanzia.

Per le spese mediche e farmaceutiche, purché prescritte da un medico del luogo ove si è verificato il sinistro, anche in

caso di ricovero in Istituto di Cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso, la Società provvederà ad effettuare il

rimborso di tali spese con le modalità specificate al successivo articolo 58 del presente testo di polizza.

Inoltre la Società provvede, sempre nel limite della somma assicurata di cui sopra anche al rimborso delle spese di

trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.

**In caso di evento che coinvolga più Assicurati l’esborso massimo della Società non potrà, in ogni caso,**

**superare complessivamente l’importo totale di € 150.000,00. In caso di superamento di tale limite, il costo**

**eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.**

**Art.57 – ESCLUSIONI GARANZIA ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO**

**Le garanzie “In viaggio” non sono operanti nei seguenti casi:**

a. nei casi in cui il viaggio sia stato intrapreso contro il parere di un Medico o con patologie in fase acuta o con lo scopo

di sottoporsi a trattamenti medico - chirurgici;

b. nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni

volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;

c. per malattie dipendenti della gravidanza oltre la 26°settimana di gestazione e del puerperio.

In ogni caso le garanzie non sono operanti **se l’intervento di assistenza non sia stato preventivamente autorizzato**

**dalla Centrale Operativa.**

Pagina **14** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

**Per la garanzia “Assicurazione Spese mediche da malattia in viaggio” di cui all’Art. 56) sono inoltre escluse le**

**spese sostenute:**

d. dopo il termine del viaggio, cioè al rientro dell’Assicurato alla propria residenza;

e. per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere nonché le spese per cure dentistiche;

f. per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di apparecchi protesici, per cure

infermieristiche, termali e dimagranti;

g. per cure di carattere estetico.

**Art.58 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI GARANZIE ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO**

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed

esclusivamente nei confronti della Società e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che

lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:

**1. Assistenza in viaggio**

a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;

b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei

mezzi e delle strutture che la Società e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più

adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;

c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

aereo di linea (classe economica);

treno prima classe;

traghetto.

La Società ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le

quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;

d) La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:

ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a

disposizioni delle Autorità Locali;

errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;

pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;

e) La Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

**2. Spese mediche in viaggio**

La Società sostiene direttamente o rimborsa le “Spese Mediche” anche più volte nel corso del viaggio ma fino ad

esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

**Art.59 ASSICURAZIONE BAGAGLIO**

La Società indennizza i danni materiali e diretti al bagaglio dell’Assicurato durante il viaggio, compresi i capi di vestiario

indossati, determinati da: furto, rapina, scippo, danneggiamento, imputabili a responsabilità del vettore o dell’albergatore.

**Art.60 MASSIMALI E LIMITI GARANZIA BAGAGLIO**

La garanzia bagaglio è prestata fino alla concorrenza del massimale per Assicurato indicata nella “Tabella delle

Garanzie e Massimali” che forma parte integrante del presente capitolato, con il limite massimo di € 150,00 per ciascun

singolo oggetto.

Sono considerati “singolo oggetto” ognuno dei seguenti gruppi di oggetti:

a) oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;

b) apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;

c) radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori.

L’eventuale indennizzo verrà corrisposto dalla Società successivamente a quello del vettore (relativamente ai danni

subiti in occasione di trasporto aereo) o dell’albergatore responsabili ai sensi di legge dell’evento, fino alla concorrenza

del massimale, al netto di quanto già indennizzato dagli stessi.

**Art.61 ESCLUSIONI ASSICURAZIONE BAGAGLIO**

**La garanzia non è operante per:**

a) negligenza o incuria dell’Assicurato;

b) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o

di altre persone che agiscono per lui;

c) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;

d) i danni subiti in occasione di viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione

(anche temporanei) emessi da un’autorità pubblica competente;

e) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto;

f) i danni dovuti al contatto con sostanze liquide;

g) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;

h) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;

i) i danni verificatisi quando il bagaglio sia lasciato a bordo di auto o motoveicoli;

l) i danni verificatisi durante il soggiorno in campeggio;

m) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento.

**Sono inoltre esclusi dalla garanzia:**

Pagina **15** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

n) la borsa da passeggio e gli oggetti personali in essa normalmente contenuti: portafogli, portachiavi, portadocumenti, accessori, etc.

o) il denaro, in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi

natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti d’arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da

sole, lenti a contatto e caschi;

p) gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati;

q) le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori, se consegnati al vettore aereo;

r) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti;

s) i beni acquistati durante il viaggio;

t) i beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;

u) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all’Assicurato.

**Art.62 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA**

Per usufruire delle "Garanzie di Assistenza" l'Assicurato ha l'obbligo di contattare la "Centrale Operativa", in funzione 24

ore su 24, di **XXXXXXX**

al seguente numero telefonico: **XXXXXX**

Oppure, se non può telefonare, inviando un fax al n. **XXXXXX**

oppure telegramma a:

**XXXXXXX S.p.A.**

**Via XXXX, 30**

**00000 XXXXX**

In ogni caso comunichi innanzi tutto con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita

2. Nome e Cognome dell'Assicurato

3. Numero di polizza

4. Indirizzo del luogo in cui si trova

5. Il suo recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza

6. L'inadempimento di questi obblighi comporta la perdita del diritto alle prestazioni.

Pagina **16** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

**Parte Quinta « Norme che regolano l’assicurazione tutela giudiziaria »**

**Art.63 – ASSICURATI**

Le persone assicurate sono quelle indicate all’art. 10 “Persone Assicurate”.

**Art.64 MASSIMALI E LIMITI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE**

Il massimale assicurato è quello indicato nella indicata nella “Tabella delle Garanzie e Massimali” che forma parte

integrante del presente capitolato, per ogni singolo sinistro indipendentemente dal numero dei sinistri occorsi durante

l’intera annualità assicurativa.

Quando un fatto, una violazione o un'inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende verificato

nel momento della loro prima manifestazione.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a

tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il

sinistro è unico a tutti gli effetti.

**Art.65 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE**

La Società assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali che l’Assicurato o persone delle quali o

con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria, per l’esercizio di pretese al

risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa penale e/o civile per reati

colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi connessi all’attività dell’Istituto Scolastico

Assicurato.

In tale ultimo caso, qualora esista valida polizza di responsabilità civile, la garanzia viene prestata dalla presente polizza

per le spese rimaste a carico dell’Assicurato ex Art. 1917 Codice Civile.

L’assicurazione è prestata per gli eventi verificati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività

scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel programma di studi o

siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti.

A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante:















Ie ore di educazione fisica in palestra, in piscina e sui campi sportivi in genere;

le attività ginnico sportive extracurricolari;

i viaggi di istruzione e le gite scolastiche all’estero;

ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico ricreativo o sportivo senza limitazioni di orari compreso il

pernottamento o soggiorni continuativi;

le attività di ricreazione all’interno ed all’esterno della scuola, le visite guidate ai musei, aziende, laboratori (purché

tali visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette);

le attività culturali in genere;

le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola nonché le assemblee che

abbiano luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°312 - XI Cap. del

27.12.1 979 in fatto di vigilanza.

Sono assicurate le seguenti spese:

 per l’intervento di un legale;

 peritali;

 di giustizia nel processo penale;

 del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di

condanna dell’Assicurato.

**Art.66 GARANZIE AGGIUNTIVE**

A) **Sicurezza sul Lavoro** - difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle

disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 9.4.08 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza

sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per

violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00.

B) **Tutela Della Privacy D.Lgs. 196/2003** - difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede

amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 1.000,00.

C) **Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato** - per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per

responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con

l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che

escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro

carico, perché non ritenute congrue dall’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67.

D) **Sanzioni Amministrative di vario genere** - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per i

ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla

concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per controversia, con il limite di 2 vertenze per Istituto, fermo restando il

massimale annuo.

Pagina **17** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

E) **Consulenza Giuridica** - La Società fornirà, a richiesta scritta degli Assicurati, consulenza giuridica consistente in

pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e normativa vigente.

F) **Tutela Giudiziaria della Circolazione** - L’assicurazione vale per le spese indicate all’Art. 65 sostenute a tutela degli

interessi degli assicurati indicati in polizza nei seguenti casi:

1. Vertenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona e/o cose per fatto illecito di terzi durante la

guida di mezzi di trasporto per i quali l’assicurato sia abilitato alla guida o quale conducente di mezzi non soggetti

ad assicurazione obbligatoria.

2. Difesa in procedimenti penali: per delitti colposi o a contravvenzioni punibili con arresto o con ammenda.

3. Assistenza legale in procedimenti per ottenere la restituzione della patente o il dissequestro del veicolo.

4. Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative di importo non inferiore a Euro 150,00.

5. Vertenze con assicurazioni private in relazione all’interpretazione di clausole contrattuali e gestione dei sinistri su

polizze RCA e garanzie accessorie (furto, incendio, infortuni del conducente). Sono escluse le vertenze relative a

polizze stipulate con la Società assicuratrice che presta le presenti estensioni di garanzia.

6. Vertenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona e/o a cose per fatto illecito di terzi quale

pedone, anche in occasione dell’uso, quale passeggero di qualsiasi mezzo di trasporto, sia esso stradale,

ferroviario, aereo, marittimo, fluviale, lagunare, purché abilitato al trasporto di passeggeri.

**Le garanzie della presente estensione di garanzia non sono operanti se:**

il conducente non è abilitato alla guida;

il veicolo guidato dall’assicurato non è coperto da polizza RCA obbligatoria;

il conducente ha commesso illecito in stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;

la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive.

**Art.67 ESCLUSIONI**

L'assicurazione non vale, per le spese relative a vertenze:

di natura fiscale;

derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di imbarcazioni o aeromobili;

derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;

conseguenti a comportamenti colposi posti in essere oltre 1 anno prima della data di effetto dell’assicurazione;

relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che il Contraente/Assicurato effettui;

denunciate alla Società trascorsi due anni dalla cessazione della validità della polizza.

**Sono inoltre escluse dalla garanzia.**

il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;

gli oneri fiscali (bollatura, documenti, spese di registrazione, di sentenze e atti in genere ecc.);

le spese per controversie relative a rapporti di Lavoro o vertenze sindacali;

le spese per controversie riguardanti la circolazione di veicoli o natanti;

le spese per controversie nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatori;

le spese di natura contrattuale nei confronti della Società.

**Art.68 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto

conoscenza, o dal momento in cui l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Unitamente alla denuncia dovranno essere forniti tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto

che ha originato il sinistro. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e,

comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art.

1915 Codice Civile.

**Art.69 GESTIONE DELLE VERTENZE**

L’Assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra

coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti,

segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.

La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L’Assicurato, pena il

rimborso delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o

transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società stessa che dovrà

pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere

comunicato all’Assicurato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui

prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese

secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.

In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un

arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del

Contraente o Assicurato.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà

l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Pagina **18** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

**Art.70 DECORRENZA DELLA GARANZIA**

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e

precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale

della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti

successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a

tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il

sinistro è unico a tutti gli effetti.

**Art.71 COESISTENZA CON ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

La garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto

dall’assicurazione di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza.

Pagina **19** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

Valide solo se espressamente richiamate nella “TABELLA INTEGRAZIONI TECNICHE

MIGLIORATIVE” della “Scheda di offerta tecnica”.

**DANNI AD OCCHIALI ALUNNI, IN ASSENZA DI INFORTUNIO**

L’assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti subiti da lenti da vista e relative montature in uso agli Alunni in

conseguenza di urti accidentali occorsi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività interne,

senza limiti di orario, organizzate, e/o gestite, e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico, comprese quelle

complementari, preliminari o accessorie compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

**RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ALUNNI IN ITINERE**

La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi

ne esercita la patria potestà, fi no alla concorrenza del Massimale evidenziato nel modulo di polizza, delle somme che

l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente

cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola

e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l’orario delle lezioni. Per casa si intende la

residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l’alunno stesso.

La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato

dalla legge n. 990/69 così come sostituita dal D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., con particolare riferimento alla Assicurazione

Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla RC in cui incorra l’Assicurato per l’uso di

biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dalla legge n. 990/69 così come sostituita dal

D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., anche per le persone che rispondano per l’Assicurato.

**GARANZIA ANNULLAMENTO CORSI A SEGUITO DI INFORTUNI**

Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Alunno assicurato fosse impossibilitato a proseguire

corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di

danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente

organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione

relativa al periodo di mancata fruizione, nei limiti del massimale indicato in polizza.

**ANNULLAMENTO GITE / VIAGGI A SEGUITO DI INFORTUNI O MALATTIA**

Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa, certificata da documentazione medica, l’Alunno assicurato, che

abbia già provveduto al pagamento della quota pro-capite di iscrizione, fosse impossibilitato a partire per gite, viaggi e/o

scambi culturali in Italia o all’estero organizzati dalla scuola, la Società rimborserà all’allievo, dietro presentazione delle

ricevute/fatture debitamente quietanzate, la spesa già sostenuta, fino ad un importo massimo indicato in polizza.

(escludendo dal rimborso il corrispettivo eventualmente restituito alla scuola o all’allievo dal tour operator o

dall’intermediario che organizza il viaggio).

Condizioni essenziali per avere diritto al rimborso sono:

a)

b)

la Scuola dovrà denunciare il sinistro tempestivamente e comunque non oltre il 2° giorno lavorativo suc cessivo

alla data programmata di partenza, pena il mancato indennizzo;

la data dell’infortunio o d’insorgenza della malattia, riportata sul certificato medico, dovrà essere antecedente e/o

contemporanea alla data programmata di partenza.

In ogni caso il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile per l’Assicurato recuperare la somma

versata a titolo di acconto/caparra/saldo. L’operatività della garanzia è subordinata alla presentazione da parte

dell’Istituto Scolastico di idonea documentazione attestante il mancato recupero di tale acconto/caparra/saldo.

Pagina **20** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

**ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO DEL REVISORE DEI CONTI**

L’Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate,

i cristalli e la ruota di scorta) di proprietà dei Revisori dei Conti (o intestati al PRA a loro familiari conviventi) in occasione

di missioni o adempimenti di servizio per conto della Direzione Regionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca (M.I.U.R.) presso le scuole competenti per il territorio.

Le garanzie sono operanti in conseguenza di:

**1)**

**2)**

**3)**

a) collisione con veicoli, anche se in sosta;

b) urto;

c) ribaltamento o rovesciamento;

anche qualora detti eventi si siano verificati per rottura, difetto o logorio di organi del veicolo;

in occasione di o per conseguenza di trasporto o traino del veicolo da parte di un altro mezzo, purché il mezzo sia

identificato;

cedimento o franamento del terreno su cui il veicolo si trova.

Qualora i rischi coperti dalla presente sezione siano già coperti da analoga assicurazione stipulata in proprio

dall’Assicurato o a favore dell’Assicurato medesimo da altri Enti diversi dall’Istituto Scolastico Contraente, le garanzie si

intenderanno operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata, ad integrazione di quelle eventualmente già

stipulate.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella “Scheda di Offerta Tecnica” con

applicazione per ciascun sinistro di uno scoperto del 10%.

L’Assicurazione non vale se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti

prescritti dalla legge.

La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

a) determinati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, del conducente o dei trasportati;

b) cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo;

c) subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano salvo quanto garantito al precedente

Punto 2;

d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove.

e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, e sviluppo comunque insorto,

controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività.

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro,

la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Cod. Civ.

**ASSICURAZIONE DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE**

L’Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (comprese le parti accessorie stabilmente

incorporate, i cristalli e la ruota di scorta) di proprietà dei dipendenti in servizio presso l’Istituto Scolastico Contraente (o

intestati al PRA a loro familiari conviventi) in occasione di missioni o adempimenti di servizio per conto dell’Istituto

medesimo.

Le garanzie sono operanti in conseguenza di:

**1)**

**2)**

**3)**

a) collisione con veicoli, anche se in sosta;

b) urto;

c) ribaltamento o rovesciamento;

anche qualora detti eventi si siano verificati per rottura, difetto o logorio di organi del veicolo;

in occasione di o per conseguenza di trasporto o traino del veicolo da parte di un altro mezzo, purché il mezzo sia

identificato;

cedimento o franamento del terreno su cui il veicolo si trova.

Qualora i rischi coperti dalla presente sezione siano già coperti da analoga assicurazione stipulata in proprio

dall’Assicurato o a favore dell’Assicurato medesimo da altri Enti diversi dall’Istituto Scolastico Contraente, le garanzie si

intenderanno operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata, ad integrazione di quelle eventualmente già

stipulate.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella “Scheda di Offerta Tecnica” con

applicazione per ciascun sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

L’Assicurazione non vale se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti

prescritti dalla legge.

La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

a) determinati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, del conducente o dei trasportati;

b) cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo;

c) subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano salvo quanto garantito al precedente

punto 2.

d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove.

Pagina **21** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, e sviluppo comunque

insorto,controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività.

f) conseguenti a furto o rapina del veicolo;

g) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo, atti vandalici;

h) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria,

uragani,mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di

ghiaccio e di grandine salvo quanto garantito al precedente punti 1, 2 e 3.

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro,

la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Cod. Civ.

**ASSICURAZIONE FURTO PORTAVALORI**

Con il termine “Assicurato” si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione e più precisamente:

a) i dipendenti in servizio presso l’Istituto Scolastico Contraente che possono svolgere incarichi esterni per contratto e

legittimati in tal senso da specifica autorizzazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico.

b) il Dirigente Scolastico.

c) altri soggetti autorizzati dal Contraente al trasporto di valori in relazione all’attività svolta.

La Società si obbliga ad indennizzare la perdita di denaro, valori e titoli di credito in genere avvenuti all’esterno dei

locali dell’Istituto Scolastico in conseguenza di:

− scippo e rapina;

− il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata ha indosso o a portata di mano i valori stessi;

− furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto del denaro e dei

valori;

purché subiti durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l’Istituto Scolastico assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per sinistro.

Questa estensione di copertura, è prestata fino alla concorrenza della somma prevista nella “Scheda di Offerta Tecnica”.

Detto limite è fissato per Assicurato, per sinistro e per anno.

La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

1. avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi

militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi,

sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;

2. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani,

mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e

di grandine;

3. ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;

4. determinati da dolo dell’Assicurato.

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro,

la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Cod. Civ.

Pagina **22** di **23**

Capitolato Speciale di Gara - RC –Infortuni – Assistenza – Alunni e Personale della Scuola

**ATTENZIONE**

**PAGINA DI PROVA**

**SOSTITUIRE QUESTA PAGINA CON LA**

**“TABELLA DEI MASSIMALI E GARANZIE**

**ASSICURATE” RISPONDENTI ALLE NECESSITÀ**

**DELL’ENTE**

Pagina **23** di **23**